



COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 18 DEL 29.01.2010

Oggetto: Presa d'atto della cancellazione dall'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 289/2000, della Società Tributi Italia Spa, confermata dal TAR Lazio in data 27/01/2010. Proroga termine di scadenza per il pagamento annuale dell'ICP e della TOSAP. Direttive in merito alla gestione del servizio di riscossione e accertamento dell'ICP, DD.PP.AA., TOSAP.

L'anno duemiladieci, addì 29 del mese di gennaio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore	Presente	Assessore	Presente	Assessore	Presente	Assessore	Presente
Bullita Roberto	si	Cardia Sergio	si	Lai Claudio	si	Loi Antonio	si
Paiva Ettore Luigi	si	Serci Maurizio	no	Zanda Eliseo	si		

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;

CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA

di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione.

La presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____ e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero _____.

Sestu, _____

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, _____

L'incaricato di Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Presa d'atto della cancellazione della Società Tributi Italia Spa dall'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997, disposta ai sensi dell'art. 11 del D.M. 289/2000 e confermata dal TAR Lazio con sentenza n. 1009/2010. Proroga termine di scadenza per il pagamento annuale dell'ICP e della TOSAP. Direttive in merito alla gestione del servizio di riscossione e accertamento dell'ICP, DD.PP.AA., TOSAP.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con contratto di appalto stipulato in data 11/04/96, rep. n. 403, il Comune di Sestu affidava la concessione del servizio di gestione dell'Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle pubbliche Affissioni per il quinquennio 1996/2001 alla Soc. S.I.R.T.I. s.r.l. di Iglesias;
- con Deliberazione G.M. n. 66 del 08/03/99, si prendeva atto della fusione per incorporazione della Soc. S.I.R.T.I. srl di Iglesias nella Soc. L. & C. Servizi srl con decorrenza 01/01/1999;
- con Deliberazione G.M. n. 146 del 07/04/2000, si prendeva atto della fusione per incorporazione della Soc. L. & C. Servizi srl nella Soc. Ipe srl con decorrenza 01/01/2000;
- con contratto rep. n. 808/2001 si prorogava la concessione del servizio fino al 31/12/2002;
- con contratto rep. n. 876/2002 si estendeva il contratto con Ipe Spa al servizio di recupero dell'Ici in fase coattiva per le annualità 1998 e precedenti e si prorogava la scadenza del contratto al 31/12/2004;
- con contratto rep. n. 194/2003 si estendeva il contratto al servizio di accertamento Ici per le annualità 1999/2001;
- con contratto rep. n. 961/2004 si prorogava la concessione del servizio fino al 31/12/2007;
- con contratto rep. n. 28/2006 si estendeva il contratto al servizio di accertamento Ici per le annualità 2002/2004;
- con Deliberazione G.M. n. 257 del 30/10/2007 si prorogava al 31/12/2010 il termine per la scadenza del contratto di concessione dei servizi di accertamento e riscossione di Imposta di Pubblicità, diritti pp.aa. e Tosap; al 30/06/2008 il termine per la stampa e la notifica degli avvisi di accertamento Ici 2002/2004 e al 31/12/2008 il termine per la conclusione delle procedure esecutive di riscossione coattiva dell'Ici per tutte le annualità oggetto di accertamento;
- con Deliberazioni G.M. n. 154 del 27/06/2008 e n. 298 del 30/12/2008, si prorogava il termine per l'emissione degli avvisi di accertamento Ici 2004 e il termine per la conclusione del servizio di accertamento e riscossione coattiva Ici per le annualità 2004 e precedenti;
- con nota prot. n. 26753 del 27/11/2008 Ipe srl comunicava la trasformazione della forma giuridica della società da Spa a srl, la modifica dell'organo amministrativo e il trasferimento della sede legale;
- con Deliberazione G.M. n. 47 del 10/03/2009 si prendeva atto del conferimento di Ipe srl in Tributi Italia Spa, già San Giorgio Spa, con sede legale in Roma, via Veneto n. 146/3 e sede amministrativa in Chiavari, via Parma n. 356/2, società iscritta al n. 75 dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali, istituito ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 presso il Ministero dell'Economia;
- con decorrenza 01/01/2009 Tributi Italia Spa è subentrata in tutti i rapporti giuridici intrattenuti dal Comune di Sestu con Ipe srl;

RILEVATO che:

- ai sensi del contratto rep. n. 403/1996 e dell'allegato capitolato d'onere il concessionario subentrava al comune nella gestione del servizio di riscossione e accertamento dell'imposta di pubblicità e diritti pp.aa. (e in seguito anche della tosap e dell'ici coattiva), incassando il tributo e riversando al Comune le somme al netto dell'aggio pattuito;
- ai sensi dell'art. 5 del capitolato d'onere la scadenza del versamento delle competenze trimestrali era fissato nel giorno 25 del mese successivo ad ogni trimestre solare;
- ai sensi del medesimo art. 5, per il ritardato pagamento è dovuta un'indennità di mora del 7% sulle somme non versate, da recuperare con il procedimento esecutivo previsto dal R.D. n. 639/1910;
- dai controlli effettuati è risultato un ritardo sul versamento delle competenze relative ai trimestri III°/2008 (Ici coattiva di € 24.760,21), IV°/2008 (competenze complessive di € 44.784,28), I°/2009 (ICP/Diritti pp.aa./Tosap/Canone non ric. di € 144.699,59 e ICI coattiva di € 30.371,90), II°/2009 (ICP/Diritti

pp.aa./Tosap/Canone non ric. di € 61.835,00 e ICI coattiva di € 9.074,83);

- con note prott. nn. 17336 del 23/07/2009 e 20901 del 11/09/2009, trasmesse alla Società e al Direzione del Federalismo Fiscale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato intimato di pagare le competenze non versate entro le scadenze del I° trimestre 2009 e del II° trimestre 2009, avvertendo che in ogni caso si sarebbe provveduto all'irrogazione dell'indennità di mora contrattualmente prevista;
- con nota del 03/08/2009, ns. prot. n. 18459 del 06/08/2009, Tributi Italia Spa comunicava il versamento delle competenze del I° trimestre 2009; la trasmissione dei rendiconti relativi ai trimestri I° e II° 2009; l'impegno a corrispondere "eventuali interessi ...eventualmente dovuti, per i ritardi nei versamenti";
- per il recupero del credito rappresentato dalle competenze relative al II° trimestre 2009 e dall'indennità di mora determinata come previsto in contratto, il funzionario responsabile del settore tributi ha emesso atto di ingiunzione fiscale prot. n. 22486 del 30/09/2009, notificato in data 15 e 16 ottobre 2009;
- che detto decreto ingiuntivo è stato impugnato con atto di opposizione presso il Tribunale di Cagliari (udienza prevista per il 18 marzo 2010);
- che l'Ente ha conferito l'incarico per il pignoramento all'Avvocato Antonio Enna (Deliberazioni G.M. nn. 282/2009 e 2/2010);

VISTO il Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, ex art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 446, approvato con Decreto Ministero delle Finanze n. 289 del 11/09/2000;

CONSIDERATO CHE:

- in data 22/10/2009 è pervenuta dal Ministero la comunicazione di avvio del procedimento previsto dall'art. 11, comma 2, lett. d) del decreto M.F. n. 289/2000. Con tale nota si chiedevano eventuali osservazioni e memorie entro il 5 novembre 2009;
- in data 4/11/2009 è stato segnalato al Ministero di aver notificato l'ingiunzione fiscale di cui sopra, che nessun versamento era pervenuto, che non risultavano ancora pervenuti nè il versamento delle competenze né la trasmissione del rendiconto del III° trimestre (adempimento scaduto il 26/10/2009);
- in data 05/11/2009 si è provveduto a diffidare la concessionaria chiedendo l'adempimento del pagamento delle competenze contrattuali relative al III° trimestre;
- In data 10/11/2009 sono pervenuti i rendiconti del III° trimestre, dai quali emergono crediti dell'Ente per lo stesso periodo pari a 32.122,23 euro;
- in data 18/11/2009 il Ministero ha comunicato di aver concesso a Tributi Italia la facoltà di depositare "elementi documentali al fine di dimostrare la presenza di adeguate garanzie di carattere finanziario..." entro il termine del 26 novembre 2009;

RILEVATO che Tributi Italia Spa è stata sospesa dall'Albo in data 30/11/2009 (senza che peraltro il Ministero abbia comunicato formalmente tale decisione alle amministrazioni interessate);

VISTA la nota prot. n. 1085 del 26/11/2009, pervenuta in data 15/12/2009, ns. prot. n. 29523 del 15/12/2009, con la quale Tributi Italia Spa comunicava che durante il periodo di sospensione (con decorrenza 01/12/2009) avrebbe operato attivando il sistema di "cash pooling", in virtù del quale tutte le somme che sarebbero affluite sui propri conti correnti per il pagamento di tributi dell'Ente, sarebbero state riversate integralmente sul conto corrente di tesoreria comunale;

VISTA la Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale n. 3 del 14/12/2009, avente ad oggetto "Cancellazione dall'Albo di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, della società Tributi Italia Spa", con la quale si comunicava ai comuni interessati che "a decorrere dalle ore 17:00 del 14/12/2009 la società non può più svolgere alcuna attività di gestione dei servizi affidati";

VISTA la comunicazione del Ministero in data 17/12/2009, con la quale si trasmetteva la circolare n. 3/2009 sopraccitata e si chiedeva agli enti di comunicare le iniziative intraprese in merito alle informazioni da dare ai cittadini circa l'effettuazione degli adempimenti in scadenza e la soluzione adottata in merito alla gestione delle attività;

VISTA la circolare del 15/12/2009, trasmessa in data 17/12/2009, con la quale Tributi Italia informava l'Amministrazione dell'avvenuta cancellazione dall'Albo, di aver disposto l'immediata chiusura degli uffici locali al pubblico e le iniziative intraprese al fine di assicurare la riconsegna delle banche dati ai comuni interessati;

VISTO il decreto in data 18/12/2009, n. 6041, con il quale il Presidente della sezione n. 2 del TAR Lazio, in seguito a ricorso proposto da Tributi Italia Spa, ha provvisoriamente sospeso il provvedimento ministeriale di cancellazione dall'Albo, fissando la camera di consiglio per la trattazione definitiva della richiesta di

sospensiva per il giorno 13/01/2010;

VISTA la nota in data 19/12/2009, ns. prot. n. 30067 del 22/12/2009, con la quale Tributi Italia Spa, comunicando la sospensione disposta dal TAR Lazio e la conseguente legittimazione alla gestione delle entrate del comune, diffidava l'Ente a:

- non ostacolare la riapertura al pubblico degli uffici;
- astenersi dalle azioni volte all'acquisizione delle banche dati;
- revocare tutte le disposizioni diramate per favorire la riscossione delle entrate affidate in concessione su conti correnti diversi da quello del concessionario;
- prendere atto della perdurante legittimazione processuale nella difesa delle pretese creditorie dell'Ente;
- annullare o revocare in via di autotutela gli atti di affidamento dei servizi a d altri soggetti, minacciando in caso contrario azioni giurisdizionali;

fermo restando l'attivazione del cash pooling delle entrate riscosse;

VISTA la nota in data 21/12/2009, ns. prot. n. 30646 del 30/12/2009, con la quale Tributi Italia Spa ribadiva il contenuto della precedente nota, comunicando la riapertura al pubblico degli uffici, diffidando l'Ente dall'intraprendere iniziative volte ad ostacolare lo svolgimento dei servizi pubblici in concessione;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione G.M. n. 277 del 18/12/2009, con la quale prendendo atto della cancellazione disposta dal Ministero, si disponeva in merito alla prosecuzione del servizio;
- la Deliberazione G.M. n. 278 del 22/12/2009, con la quale prendendo atto della misura cautelare adottata dal TAR, si revocava la Deliberazione n. 277;

VISTA la nota prot. n. 30257 del 23/12/2009, con la quale il Funzionario Responsabile del Settore Tributi chiedeva di trasmettere entro il giorno 08 gennaio 2010 le banche dati anagrafiche dei contribuenti ICP, DD.PP.AA., Tosap, il rendiconto degli incassi del IV° trimestre 2009 fino alla data della cancellazione, gli estremi dei versamenti eseguiti dopo l'attivazione del cash-pooling, gli estremi del pagamento delle competenze arretrate;

RILEVATO che la precedente nota non ha avuto alcun riscontro;

APPURATO che il TAR Lazio con sentenza n. 1009/2010 in data 13/01/2010, depositata in data 27/01/2010, decidendo sul merito della controversia, ha rigettato il ricorso di Tributi Italia Spa, confermando la cancellazione disposta dal Ministero;

VISTO il comma 3 dell'art. 11 del D.M. 289/2000, secondo il quale la cancellazione dall'albo determina la decadenza da tutte le gestioni;

VISTO il successivo art. 14 dello stesso decreto, secondo il quale il gestore decaduto, dalla data di notifica del provvedimento, cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio e, contestualmente, è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione;

RILEVATO che a seguito della decadenza dal servizio il Sindaco provvede a diffidare il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione;

RILEVATO che:

- occorre garantire la continuità del servizio di riscossione dell'ICP, DD.PP.AA. e Tosap, al fine di non arrecare pregiudizio per le entrate del comune;
- il servizio in esame non può essere internalizzato vista la struttura attuale dell'ufficio tributi;
- vista l'urgenza, non esiste il tempo materiale per l'espletamento di una gara d'appalto ai sensi del D. Lgs.163/2006;

VISTI gli artt. 8, comma 3 e 50, comma 2, del D. Lgs. 507/1993, secondo il quale il pagamento annuale dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, pena l'applicazione delle sanzioni tributarie amministrative prescritte per i ritardati pagamenti;

CONSIDERATO che le vicende sopra descritte hanno creato incertezza nei contribuenti;

RITENUTO opportuno per le motivazioni sopra esposte, differire la scadenza del pagamento annuale dell'imposta di pubblicità e della tosap al 31 marzo 2010;

RITENUTO di dover incaricare il funzionario responsabile del Settore Tributi dell'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, ad apposita società iscritta all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997, per il periodo di tempo strettamente necessario all'espletamento della gara d'appalto;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

Per le causali su espresse:

1. Di prendere atto della cancellazione dall'Albo di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, della società "Tributi Italia Spa", avvenuta in data 14/12/2009, disposta dalla Commissione di cui al D.M. 289/2000 e confermata dal TAR Lazio con sentenza n. 01009/2010 in data 13/01/2010, depositata in data 27/01/2010;
2. Di disporre la diffida al gestore decaduto dall'effettuazione di alcuna ulteriore attività inerente i servizi gestiti, la consegna della banca dati cartacea ed informatica riguardante l'intera gestione; l'informazione dei contribuenti mediante avviso al pubblico da divulgare attraverso gli organi di stampa, affissione di manifesti e notizia sul portale comunale;
3. Di differire la scadenza del pagamento annuale dell'imposta di pubblicità e della tosap al 31 marzo 2010;
4. Di incaricare il funzionario responsabile del Settore Tributi dell'affidamento diretto del servizio ad apposita società iscritta all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997, per il periodo di tempo strettamente necessario all'espletamento della gara d'appalto.

Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 29/01/2010

Il Funzionario responsabile: F.to Anna Franca Pisanu